

## STATUTO

**SOCIETA' COOPERATA  
SOCIALE LAVORO CON -  
ONLUS**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FORLI' FO VIA EUGENIO BARSANTI  
21

Numero REA: FO - 298373

Codice fiscale: 03378880409

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 04-01-2005 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

## S T A T U T O

della Società "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LAVORO CON - ONLUS" con sede in  
Forlì (FC).

=====

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

##### ART. 1 (COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE)

E' costituita, con sede nel comune di Forlì (FC), la Società cooperativa  
denominata "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LAVORO CON - ONLUS".

La Cooperativa potrà istituire, con decisione dell'Organo amministrativo,  
sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

##### ART. 2 (DURATA)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050  
(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con decisione dell'Assemblea,  
salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

### TITOLO II

#### SCOPO - OGGETTO

##### ART. 3 (SCOPO MUTUALISTICO)

Lo scopo della Cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della  
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, ai  
sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, attraverso lo svolgimento di  
attività diverse, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone

svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge suddetta, compatibilmente alle norme di legge vigenti ed all'attività svolta dalla cooperativa.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di lucro.

#### ART. 4 (OGGETTO SOCIALE)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- a) promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché alla formazione cooperativistica, anche con il contributo dell'Unione Europea, di enti pubblici e privati in genere e/o singoli;
- b) produzione, lavorazione, assemblaggio e commercializzazione di manufatti in carta, cartone, legno, materiali plastici e metallici, sia in proprio che per conto terzi, nonché di prodotti alimentari, derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale, ottenuti in appositi centri di lavoro sia a carattere artigianale che non;
- c) attività di serigrafia e di altre stampe di arti grafiche;
- d) conduzione di aziende agricole, forestali e faunistico venatorie con manipolazione, trasformazione, confezione e commercializzazione dei prodotti comunque ottenuti;
- e) gestione e svolgimento di servizi socio-assistenziali ed educativi, di

attività ludico-ricreative, di pulizie, di cura del verde e giardinaggio, anche mediante erogazione di servizi a privati, imprese e non, ed in particolare ad enti pubblici, finalizzati all'inserimento lavorativo dei partecipanti all'attività sociale.

La Cooperativa potrà inoltre:

- a) partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei vari servizi;
- b) compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e che comunque siano direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi;
- c) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese analoghe o che comunque svolgano attività sinergiche e complementari all'attività sociale anche in forma consortile o di temporanea associazione;
- d) dare eventualmente adesione e partecipare a enti e organismi consortili fideiussori diretti comunque a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, il terzo settore e l'economia della socialità, agevolando gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
- e) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti ed Organismi pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

Sono in ogni caso escluse le attività protette o riservate a norma di legge e la raccolta del risparmio presso il pubblico.

### TITOLO III

#### SOCI

##### ART. 5 (SOCI ORDINARI)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso di particolari conoscenze ed esperienze nei settori indicati al precedente articolo 4.

#### ART. 6 (CATEGORIE SPECIALI DI SOCI)

La Cooperativa potrà istituire categorie speciali di soci ai sensi dell'articolo 2527, terzo comma, del Codice Civile, in ragione del loro interesse alla formazione od al loro inserimento nell'impresa, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alle categorie speciali non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tali categorie speciali viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e non potrà eccedere i cinque anni.

Il socio appartenente alle categorie speciali ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alle categorie speciali non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alle categorie speciali non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alle categorie speciali può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un

preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alle speciali categorie, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento di diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente ad una speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La decisione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60

(sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la decisione di esclusione.

**ART. 7 (DOMANDA DI AMMISSIONE)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle decisioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 39 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'articolo 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede

legale;

b) la decisione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, decide sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La decisione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la decisione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### ART. 8 (OBBLIGHI DEL SOCIO)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle decisioni legalmente adottate dai soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

#### ART. 9 (PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

#### ART. 10 (RECESSO DEL SOCIO)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Qualora non sussistano i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'Arbitro con le modalità previste ai successivi articoli 39 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, ed, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### ART. 11 (ESCLUSIONE)

L'esclusione può essere decisa dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni legalmente adottate con decisioni dei soci e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte od al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza con quella della Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la decisione di esclusione il socio può proporre opposizione all'arbitro ai sensi degli articoli 33 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

#### ART. 12 (DECISIONI DI RECESSO ED ESCLUSIONE)

Le decisioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le

controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione dell'Arbitro, regolato dagli articoli 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

#### ART. 13 (LIQUIDAZIONE)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 23, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, del Codice Civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

#### ART. 14 (MORTE DEL SOCIO)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno

diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino le generalità degli aventi diritto.

In caso di pluralità di eredi o legatari, questi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 7.

In caso di apprezzamento negativo ed in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.

#### ART. 15 (TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci reclusi od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel

termine suddetto sarà devoluto con decisione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote e del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Qualora entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesti l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

#### TITOLO IV

#### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

#### ART. 16 (ELEMENTI COSTITUTIVI)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti previsti dalla legge. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita con decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

#### ART. 17 (VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società, salvo il diritto di recesso.

#### ART. 18 (BILANCIO DI ESERCIZIO)

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione od, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, decidono sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

#### ART. 19 (RISTORNI)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, decidono sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno fra i singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

### TITOLO V

#### RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

#### ART. 20 (DECISIONI DEI SOCI)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate con il metodo assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 21.

#### ART. 21 (ASSEMBLEE)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata, anche consegnata a mano, inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo della riunione, da tenersi nella sede sociale o altrove purché in Italia, la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima ed a distanza di almeno 24 (ventiquattro) ore.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti od informati tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### ART. 22 (COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI)

In prima ed in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita

quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea decide a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

#### ART. 23 (VOTAZIONI)

Per le votazioni si procederà col sistema dell'alzata di mano, salva diversa decisione dell'Assemblea; non è ammesso in nessun caso il voto segreto.

Le elezioni alle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa e non a scheda segreta, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

#### ART. 24 (VOTO)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, e che non sia Amministratore o dipendente o Sindaco come disposto nell'articolo 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in

bianco.

#### ART. 25 (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, ed in assenza od impedimento anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### ART. 26 (AMMINISTRAZIONE)

La Società è amministrata alternativamente, con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci.

L'Organo Amministrativo resta in carica a tempo indeterminato, salvo revoca, oppure fino al termine disposto dall'Assemblea all'atto della nomina, ed è rieleggibile.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, se non

vi ha già provveduto l'Assemblea.

#### ART. 27 (COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

#### ART. 28 (CONVOCAZIONI E DECISIONI)

L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui decidere, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, telefax o posta elettronica da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi siano informati della riunione almeno un giorno prima.

Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

**ART. 29 (INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, sarà necessario far ricorso quanto prima alla decisione dei soci, per iniziativa anche di uno solo di essi.

**ART. 30 (COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI)**

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

**ART. 31 (RAPPRESENTANZA)**

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.

L'Amministratore Unico od il Presidente del Consiglio di Amministrazione perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

L'Organo Amministrativo potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### ART. 32 (COLLEGIO SINDACALE)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti con decisione dell'Assemblea, che nominerà anche due Sindaci supplenti, nonché il Presidente del medesimo Collegio Sindacale.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della loro durata in carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata con decisione dei soci al-

l'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

## TITOLO VI

### CONTROVERSIE

#### ART. 33) CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta in via definitiva da un Arbitro Unico, che dovrà essere designato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha sede.

L'arbitro funzionerà e formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del Codice di Procedura Civile italiano, e provvederà anche sulle spese e competenze a lui spettanti.

Sede dell'arbitrato sarà nel luogo in cui ha sede legale la società.

Le modifiche della presente clausola e la sua soppressione sono approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, salvo il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti.

#### TITOLO VII

##### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

###### ART. 34 (SCIoglimento ANTICIPATO)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri e gli emolumenti.

###### ART. 35 (DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO FINALE)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 18, lettera c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

#### TITOLO VIII

## DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

### ART. 36 (REGOLAMENTI)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci, che deciderà con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, se verranno costituiti.

### ART. 37 (PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

### ART. 38 (RINVIO)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente, nonché quelle per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, sue modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile con-

tenente la “disciplina delle società cooperative”, e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle società a responsabilità limitata, a norma dell’articolo 2519 dello stesso Codice.

F.to: Fabbrica Stefano

" GIORGIO OLIVERI Notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 che si trasmette dopo la registrazione ad uso del Registro delle Imprese di Forlì - Cesena.

Imposta di bollo esente a norma dell'articolo 19 della Tabella Allegato "B" al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642.

Forlì, 3 gennaio 2005